



- E' fatto obbligo agli Agenti di Polizia Stradale di far osservare quanto sopra, sanzionando i trasgressori ai sensi di Legge.
- Dal presente divieto sono esclusi i residenti della frazione in oggetto, i mezzi di soccorso e/o autorizzati.

E' consentito sempre l'accesso al traghetto ed al parcheggio antistante il pontile n.1

DALE ORE 11:00 ALLE ORE 05:00 del giorno successivo.

- SEMPRE SUI PREDETTI TRATTI DI STRADA VIGERÀ IL DIVIETO DI TRANSITO PERMANENTE LA DOMENICA ED I FESTIVI

DALE ORE 20:00 ALLE ORE 05:00

- IL DIVIETO DI TRANSITO PERMANENTE NEI GIORNI FERIALI A TUTTI I VEICOLI CHE COSTEGGIA IL LAGO CHE NEI VICOLI INTERNI ALLA FRAZIONE STESSA, DALLA PIAZZETTA DELLA FARMACIA FINO AL BIVIO DEL GARAGE AMBULANZA

ORDINA

VISTO l' art. 50 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 (TUEL);

VISTO il D.lgs. n° 285 del 1992 (Codice della Strada), ed in particolare le disposizioni concernenti la regolamentazione della circolazione nei casi di particolare afflusso turistico;

RICHIAMATO il divieto di transito sancito dal vigente piano viabilità approvato con delibera di C.C. n. 17 del 26 Maggio 1984;

RICONOSCIUTA la necessità di dover assumere ulteriori e specifiche disposizioni per la regolamentazione della circolazione, nell'ambito dell'area interessata, al fine di prevenire incidenti stradali;

CONSIDERATO che l'ordinanza n. 18/2014 del 23/06/2014, non garantiva totalmente la sicurezza dei pedoni residenti e/o transittanti la frazione di Peschiera Maraglio nelle ore serali specialmente sul tratto di strada che passa all'interno della frazione stessa,

IL SINDACO

ORDINANZA N. 19/2014

Monte Isola 02/07/2014

COMUNE DI MONTE ISOLA
Provincia di Brescia

Destinazione vincente edizione 2010



Borgo dell'anno 2007

